

## SOLOYOGA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA e SOCIALE

### STATUTO SOCIALE

#### **Art. 1) Costituzione, denominazione, sede, durata**

Oggi 23 luglio 2007, nel Comune di San Giuliano Milanese in via don Minzioni 30, si è costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica e Sociale, senza fini di lucro, denominata "Soloyoga - Associazione Sportiva Dilettantistica e Sociale", denominata in breve "Soloyoga".

L'Associazione potrà svolgere la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero. La sede operativa delle singole attività istituzionali potrà non coincidere con la sede sociale e sarà decisa dal Consiglio Direttivo, in base alle esigenze, fra le strutture disponibili che posseggano i requisiti necessari.

Con delibere del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

#### **Art. 2) Natura e scopi**

Soloyoga, al fine di dedicarsi come prima attività allo studio, alla promozione, alla diffusione e allo sviluppo dello yoga e delle discipline affini, potrà affiliarsi a Federazioni regolarmente riconosciute dal CONI secondo le discipline che vorrà svolgere e, con decorso annuale, ad un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI e di Promozione Sociale le cui finalità Assistenziali sono riconosciute dal Ministero degli Interni, accettando di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIO, delle Federazioni nonché allo Statuto e ai regolamenti del medesimo Ente di promozione a cui sarà affiliato. Richiederà inoltre l'iscrizione al registro delle associazioni sportive dilettantistiche presso il CONI.

L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dovessero adottare a suo carico.

Soloyoga ha per finalità istitutive la pratica, l'insegnamento, lo studio, la ricerca, lo sviluppo, l'approfondimento e la divulgazione in Italia e all'estero di tutte quelle attività sportive dilettantistiche, e in particolare lo yoga e discipline affini, che tendano al benessere ed all'equilibrio psico-fisico dell'individuo, compresi tutti gli atti utili e tutte le attività accessorie per il raggiungimento dei suoi scopi come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: corsi di formazione insegnanti, corsi di aggiornamento, la fornitura di supporto tecnico e materiale didattico, culturale e ricreativo ai soci. Può istituire periodici incontri di studio delle tecniche motorie e di approfondimento delle modalità di preparazione atletica. Può organizzare manifestazioni sportive, lezioni, corsi, convegni, eventi, gare, campus, master class, soggiorni e viaggi in Italia ed all'Estero, corsi tecnici e stage di aggiornamento a contenuto didattico-divulgativo destinati ai propri associati e agli associati dell'ente di promozione a cui si è affiliata per perseguire i fini istituzionali. Potrà realizzare l'edizione e pubblicazione di riviste sociali, di libri e di altre pubblicazioni periodiche e non, la produzione di materiale audiovisivo, artistico, grafico e pacchetti multimediali.

Soloyoga potrà elaborare autonomamente o anche su incarico di Enti Pubblici ed organismi privati studi, progetti e provvedimenti utili per il raggiungimento delle finalità sociali.

L'Associazione potrà collaborare anche con altre Associazioni od Enti, nazionali od esteri, che svolgano attività analoghe od accessorie all'attività sociale.

Soloyoga favorirà lo sviluppo, la promozione, la diffusione e l'esercizio di attività di promozione sociale in genere, del tempo libero, ricreative, culturali, formative e sportive dilettantistiche, organizzandosi strutturalmente anche come circolo privato, al fine di migliorare la qualità di vita dei propri associati e dei tesserati dell'Ente di Promozione Sportiva, riconosciuto dal CONI, al quale andrà ad affiliarsi, fornendo loro adeguata assistenza.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione si propone di creare una struttura e una organizzazione continua che consenta agli associati di usufruire concretamente di tutti i vantaggi derivanti dall'attività sociale e di:

reperire o gestire fondi, impianti sportivi, attrezzature e immobilizzazioni. Erogare tutti quei servizi complementari che comportino la somministrazione di alimenti e bevande, i servizi alla persona, anche di supporto fisiologico, l'acquisto a condizioni favorevoli di materiali e beni

collegati all'attività istituzionale e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici sociali. Tutti i servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti verso il pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto; compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari; svolgere, pur non avendo fini di lucro, delle attività commerciali, anche offrendo servizi a non tesserati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. Eventuali utili, così come eventuali avanzi di gestione (al netto delle imposte previste dalle vigenti normative fiscali) andranno investiti nell'Associazione al fine di migliorarne l'efficienza e la qualità nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Associazione stessa. Tutti i servizi potranno essere forniti sia direttamente, sia acquistando i servizi stessi da altre Associazioni, Enti, Società, professionisti, consulenti, medici, tecnici specializzati, ecc. Sono espressamente escluse dallo scopo associativo finalità politiche e lucrative.

### **Art. 3) Patrimonio ed entrate**

Il patrimonio e le entrate sono costituite da:

- quote di iscrizione e contributi degli associati;
- beni mobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di rendiconto;
- versamenti aggiuntivi effettuati dagli associati e/o tesserati in relazione alle varie attività sociali e/o complementari;
- sottoscrizioni, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- proventi derivanti da attività commerciale, determinati nei limiti dei costi specifici di diretta imputazione sostenuti per la loro produzione.

La gestione del patrimonio è affidata al Consiglio Direttivo il quale risponde direttamente della conduzione di ogni attività e dell'impiego del patrimonio associativo nella annuale seduta di approvazione del rendiconto economico e finanziario.

Gli utili, l'eventuale avanzo di gestione, i fondi, i proventi delle attività, le riserve e il capitale, non possono essere in nessun caso divisi, direttamente o indirettamente, tra gli associati, a qualsivoglia categoria essi appartengano. Dovranno essere destinati alle finalità istituzionali e/o di pubblica utilità che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

La chiusura e l'inizio di ogni esercizio economico-finanziario sono fissati rispettivamente al 31 dicembre e al 1° gennaio di ogni anno.

### **Art. 4) Soci: diritti e doveri**

Sono soci dell'Associazione tutti coloro che, aderendo al presente statuto, richiedano la tessera sociale, versando anticipatamente la quota associativa. La durata della qualifica di associato è annuale, dal 1° ottobre al 30 settembre di ogni anno. L'anno sociale verrà allineato al periodo di validità delle tessere associative emesse dall'Ente di promozione sociale e sportiva affiliante.

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- a) *Soci Fondatori*: coloro che hanno promosso la fondazione dell'Associazione e firmato l'atto costitutivo;
- b) *Soci Ordinari*: tutti coloro che fanno regolare domanda di ammissione per partecipare alla vita sociale dell'Associazione;
- c) *Soci Sostenitori*, coloro che abbiano a versare somme di denaro o a mettere a disposizione dell'Associazione, senza corrispettiva prestazione alcuna, beni o servizi di qualsiasi natura, al solo fine di sostenere l'attività che la stessa promuove. Qualora la qualifica di socio "sostenitore" fosse assunta da una persona giuridica o da un ente di altro tipo, anche commerciale, questo sarà rappresentato da un delegato che gode degli stessi diritti degli appartenenti a qualsiasi altra categoria di soci;
- d) *Soci Onorari*: vengono ammessi senza formalità di rito su proposta di qualunque socio e nominati dal Consiglio Direttivo fra coloro che si sono distinti per particolari meriti connessi alle finalità dell'Associazione;
- e) *Soci Atleti, Tecnici e Istruttori*, coloro che vengono regolarmente tesserati come atleti, tecnici o istruttori e che svolgono attività federali;
- f) altre Associazioni sportive affini, mediante affiliazione da rinnovarsi annualmente. Queste possono affiliarsi purché accettino il presente statuto e siano rappresentate dal Presidente o da un suo delegato.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare la creazione di altre categorie di soci per motivi specifici o scopi promozionali.

La qualifica di socio si assume con l'iscrizione nell'apposito libro del presente statuto e con la consegna della tessera. L'iscrizione ha validità fino alla scadenza dell'anno sociale in corso.

Tutte le categorie di soci hanno gli stessi diritti e doveri. Non sono ammessi soci temporanei.

La quota sociale non è trasmissibile né rivalutabile.

L'adesione a Soloyoga comporta:

- a) la piena accettazione dello statuto sociale, delle sue finalità e dei regolamenti;
- b) la facoltà di utilizzare le strutture definite per le singole attività, facendone corretto uso;
- c) il pagamento di:
  - 1) tessera sociale;
  - 2) quote associative periodiche per le varie attività e servizi sociali;
  - 3) eventuali contributi;
- d) l'obbligo alla cura, alla pulizia ed al decoro personali;
- e) l'uso di linguaggio e comportamenti rispettosi verso altri soci e terze persone;
- f) la pratica costante della lealtà e rettitudine umana e sportiva;
- g) l'esecuzione delle istruzioni impartite dai responsabili delle singole attività.

L'appartenenza a una qualsiasi delle categorie di soci previste dal presente Statuto attribuisce:

- a) il diritto a partecipare a ogni attività associativa;
- b) il diritto di partecipare alle assemblee e di voto per l'approvazione del rendiconto annuale, per l'approvazione delle modifiche dello Statuto, nonché per l'elezione a ogni carica prevista dal medesimo; il tutto senza alcuna limitazione.

Ogni socio può proporsi per svolgere a titolo gratuito attività istituzionali a favore di altri soci o dell'Associazione; in ogni caso la prestazione potrà essere erogata solo a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.

Il socio può recedere dall'Associazione, senza diritto ad alcun compenso, rimborso od indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di socio può essere decisa dal Consiglio Direttivo senza preavviso e ad effetto immediato per i seguenti gravi motivi:

- a) morosità per mancato rinnovo dell'affiliazione, con decadenza automatica da qualifica di socio trascorsi 30 giorni dalla scadenza, o per mancato pagamento della quota associativa;
- b) non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari;
- c) esecuzione di azioni moralmente o materialmente dannose per l'Associazione;
- d) qualora il comportamento o le attività del socio siano in palese contrasto con i principi dell'Associazione.

E' ammesso il ricorso all'Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare.

Quanti desiderassero divenire Soci "Ordinari" dell'Associazione devono sottoscrivere le proprie generalità sul modello redatto dall'Associazione e presentate al Presidente o al Vicepresidente e ratificate in seguito dal Consiglio Direttivo. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di dividerne gli scopi sociali, per i minori è necessario l'assenso di un genitore. L'ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi che comunque non devono essere verbalizzati né comunicati.

La qualifica di socio è approvata dall'Assemblea e si ritiene tacitamente accettata trascorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Le domande di iscrizione per i Soci "Sostenitori" sono esaminate ed accolte dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei membri in carica.

L'ammissione di socio Atleta, Tecnico e Istruttore viene in automatico con il tesseramento a nome dell'Associazione inerente discipline federali.

Se non diversamente deliberato, le attività svolte dai soci e soci amministratori in favore dell'Associazione sono, salvi rimborsi spesa e le indennità di trasferta, effettuate a titolo assolutamente gratuito e di liberalità.

## **Art. 5) Organi dell'Associazione**

Gli organi sociali sono:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;

## **Art. 6) L'Assemblea**

L'Assemblea è sovrana e, nel completo rispetto del principio di democrazia interna, è costituita dai Soci appartenenti a tutte le categorie individuate nel presente statuto e dai rappresentanti dei soggetti affiliati, i quali hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto. Ogni socio ha un voto, che viene espresso in modo palese. Il diritto di voto potrà venire esercitato anche mediante rilascio di delega scritta ad un altro socio, senza limitazioni nel numero di soci deleganti rappresentati dal singolo socio delegato.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente mediante avviso pubblicato sull'albo sociale - costituito su apposito sito accessibile via Internet - almeno dieci giorni prima dello svolgimento della stessa, nonché con ogni altra forma di pubblicità che il Consiglio Direttivo ritiene idonea al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo. Con le stesse modalità deve essere inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci e i rendiconti economico-finanziari conseguentemente approvati.

L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'anno contabile, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente e per definire le linee programmatiche per il successivo. Ogni quattro anni (fissati alla scadenza del quadriennio olimpico), o quando se ne rende necessario, delibera per il rinnovo delle cariche sociali del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta lo richieda il Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di un terzo degli Associati e ha competenza esclusiva in merito alle modifiche del presente statuto.

L'Assemblea sia in seduta ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente, o in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente. Delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno un'ora di distanza dalla prima.

Le delibere delle Assemblee sono verbalizzate a cura del Presidente e del Segretario.

Il libro verbali è custodito nella sede e può essere consultato dagli associati.

Il rendiconto economico-finanziario resta, inoltre, affisso all'albo per venti giorni successivi alla sua approvazione.

## **Art. 7) Il Consiglio Direttivo.**

L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre membri, Presidente, Vice-Presidente e Segretario, eletti liberamente a maggioranza semplice dall'Assemblea tra i soci. La carica dura un quadriennio, con scadenza irrevocabile fissata nell'anno olimpico, revocabile e tutti i componenti possono essere rieletti.

Qualora venisse a mancare un membro del Consiglio Direttivo per dimissioni o per altro motivo, viene nominato dal Consiglio un sostituto, che resta in carica fino alla prima assemblea ordinaria.

Il Consiglio è investito, da parte dell'Assemblea, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione, senza limitazioni e, pertanto potrà compiere, in persona del suo Presidente, tutti gli atti di ordinaria amministrazione ed in particolare contrarre obbligazioni, assumere impegni, aprire conti bancari o postali e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo procede, inoltre, alla nomina di dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici, istruttori tra gli associati e non, determinandone gli emolumenti, compensi e rimborsi spese.

Detti incarichi possono essere assolti anche da componenti del Consiglio medesimo, nel qual caso essi possono percepire i relativi compensi.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di attuare le delibere dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo viene convocato informalmente dal Presidente che ne presiede la seduta e delibera a maggioranza semplice, con la presenza dei due terzi dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le delibere sono iscritte a libro verbali, consultabile dai soci.

Il Consiglio Direttivo dovrà redigere annualmente un rendiconto economico-finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente. In tale occasione, sarà presentato anche un piano programmatico e un bilancio preventivo relativo all'attività da svolgere nel nuovo anno.

Il Consiglio Direttivo stabilisce gli importi delle quote associative e delle quote contributive dovute dagli associati, che potranno essere differenziate in ragione delle diverse categorie di Soci e di soggetti affiliati.

Il Consiglio Direttivo stabilisce, inoltre, la gamma degli eventuali servizi da offrire agli associati e ai soggetti affiliati, nonché l'ammontare dei versamenti aggiuntivi per la realizzazione di tali attività, stabilendone anche i termini e le modalità di pagamento.

L'importo delle quote e dei costi aggiuntivi deve essere sottoposto ad approvazione dell'Assemblea Generale.

Per il buon funzionamento dell'Associazione sono istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali libri e registri obbligatori previsti dalle norme di legge e fiscali, i seguenti libri associativi:

- o libro degli associati;
- o libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- o libro dei verbali dell'Assemblea Generale dei Soci;
- o libro cassa;
- o libro degli inventari.

Tutti i libri sopra elencati potranno essere depositati o presso la sede istituzionale o presso altra sede deliberata dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 8) Cariche sociali**

Il Presidente: ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell'Associazione, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, dirige tutti i servizi e decide in ordine all'ammissione ai servizi dell'Associazione di nuovi soci e tesserati.

Il Vice-Presidente: coadiuva il Presidente in tutti i suoi compiti e lo sostituisce senza limitazioni quando necessario, assumendone temporaneamente tutti i poteri.

Il Segretario: collabora alla gestione dell'Associazione, cura la tenuta dei libri sociali, segue gli adempimenti contabili ed amministrativi e come tesoriere si incarica delle riscossioni e dei pagamenti, previo mandato del Consiglio Direttivo.

Gli amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima FSN o DSA se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito delle medesime discipline facenti capo ad un ente di promozione sportiva. Essi svolgono l'attività di amministrazione a titolo gratuito, tranne i puri rimborsi spese.

### **Art. 9) Controversie e Collegio Arbitrale**

Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre membri scelti nell'ambito dei soci dell'Associazione stessa, che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito.

Il ricorso alla procedura arbitrale sarà promosso dalla parte che vi ha interesse, mediante avviso raccomandato con ricevuta di ricevimento, la controparte dovrà a sua volta comunicare al promotore della procedura la nomina del proprio arbitro il quale, come il precedente, dovrà apporre in calce all'avviso la propria firma per accettazione.

Nei quindici giorni successivi alla nomina del secondo arbitro, i due arbitri provvederanno alla nomina del terzo arbitro, Presidente del Collegio. In caso di disaccordo, il Presidente verrà nominato dal Giudice di Pace del territorio competente.

Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati e l'Associazione e i suoi Organi, rinunciando le parti sin d'ora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.

### **Art. 10) Modifiche allo Statuto**

Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall'Assemblea dei soci.

L'Associazione può dotarsi anche di regolamenti interni, predisposti e approvati dal Consiglio Direttivo e aventi effetto immediato, che verranno sottoposti per la ratifica alla prima Assemblea.

### **Art. 11) Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con la presenza dei tre quarti degli associati e votazione a maggioranza.

Verificatosi lo scioglimento o qualunque altra causa di estinzione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad Enti o Associazioni che perseguono gli stessi scopi dell'Associazione a fini di utilità pubblica sentendo l'organismo di controllo di cui all'art. 3, c. 190.1, Legge n. 662/96, fatta salva diversa destinazione in base agli obblighi di legge vigenti.

**Art. 12) Rimandi**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile, allo statuto e ai regolamenti del CONI, del CIO, delle Federazioni e dell'Ente a cui l'Associazione può essere affiliata ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.

San Giuliano Milanese, 23 luglio 2007